

BILANCIO

Sindaco e revisore nelle cooperative in cerca di chiarezza

di **Alberto Rocchi**

OneDay Master

Governance delle cooperative

Scopri di più

Il tema del **controllo interno nelle cooperative**, dopo le modifiche intervenute con l'entrata in vigore definitiva del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.), è particolarmente spinoso. Lo testimonia il fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è dovuto intervenire sull'argomento per ben tre volte, l'ultima con la **Direttiva n. 0221466 del 5.7.2023**.

Proviamo a sintetizzare. Occorre partire dall'articolo 2519 cod. civ., per il quale alle cooperative si applicano, come regola generale, le norme sulla **società per azioni, in quanto compatibili**. Tuttavia, dietro espressa previsione dell'atto costitutivo, i soci possono prevedere che trovino applicazione le norme sulla **società a responsabilità limitata** sempre che ricorrano alternativamente i seguenti requisiti:

- attivo dello stato patrimoniale **non superiore a euro 1.000.000**;
- numero di soci cooperatori **inferiore a 20**.

Andiamo, quindi, a leggere l'[articolo 2543 cod. civ.](#) che prevede la **nomina** (obbligatoria) **del Collegio Sindacale nelle cooperative** (tutte), al ricorrere dei presupposti di cui all'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#), ovvero sia quando la cooperativa:

- è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controlla una società obbligata alla **revisione legale dei conti**;
- supera per due esercizi **uno dei seguenti limiti**:
 - attivo dello **stato patrimoniale euro 4.000.000**;
 - ricavi delle **vendite e prestazioni euro 4.000.000**;
 - dipendenti **occupati in media nell'esercizio 20 unità**.

La nomina è altresì obbligatoria quando la cooperativa **emette strumenti finanziari non partecipativi**.

Va ricordato che la normativa sulla società per azioni prevede la **nomina del collegio sindacale** ([articolo 2400 cod. civ.](#)) e l'**obbligo di revisione legale** dei conti ([articolo 2409-bis cod. civ.](#)).

Pertanto, possiamo trarre una prima conclusione valida per le **cooperative che adottano il modello Spa**: per questo tipo di cooperative, è **obbligatoria sempre la nomina del revisore**, poiché previsto per le Spa, **senza alcuna deroga** contenuta in norme specifiche dettate per le cooperative. Diversamente, per effetto del citato [articolo 2543 cod. civ.](#), la **nomina del collegio sindacale**, pur essendo obbligatoria per le Spa, **non lo è per le cooperative, se non al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ.: pertanto, solo al superamento dei limiti ivi previsti, sarà necessario **nominare anche l'organo di controllo**.**

Se il quadro previsto per le cooperative Spa è piuttosto chiaro, altrettanto non può dirsi per quelle cooperative che adottano il **modello Srl**. In questo caso, infatti, occorre raccordarsi con la norma contenuta nell'[articolo 2477, comma 1, cod. civ.](#), ove viene **prevista l'alternativa tra organo di controllo e revisore**, con la possibilità di declinare entrambi nella forma monocratica. Questa disposizione sembra in **conflitto con quella generalista delle cooperative**, che prevede la nomina del collegio sindacale. Si potrebbe, pertanto, concludere che, nelle cooperative che "adottano" il modello Srl, **al superamento dei limiti**, di cui all'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#), siano obbligatori **entrambi i tipi di controllo**: quello sulla **contabilità e quello sulla gestione**, sia pure affidabili, anche disgiuntamente, ad un **organo a composizione monocratica**. In effetti, a conclusioni simili erano giunte entrambe le Direttive del Ministero dell'11.4.2023 e dell'11.5.2023. E in realtà, alla luce delle norme richiamate, una **simile interpretazione poteva anche essere plausibile**. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto di dover **modificare il proprio orientamento** con il citato provvedimento di Luglio (Direttiva n. 0221466 del 5.7.2023), sul presupposto che la posizione precedentemente assunta appare "immotivatamente discriminatoria", in quanto **vieta di fatto alle cooperative la possibilità di nominare il solo revisore legale**.

Quindi, secondo l'ultima interpretazione Ministeriale, se la cooperativa adotta le norme delle Srl, al superamento dei limiti di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#), **potrà nominare un organo di controllo o un revisore determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore**.

La solida sponda costituita dall'interpretazione ministeriale mette questa lettura delle norme al riparo da contestazioni. Ma quali **accorgimenti è consigliabile adottare** per i sindaci/revisori che vengono nominati quali **organi monocratici in cooperative**?

Innanzitutto, va verificato che la cooperativa sia effettivamente legittimata ad adottare il modello Srl: occorre, pertanto, verificare non solo che **siano rispettati i limiti quantitativi** dell'[articolo 2519, comma 2, cod. civ.](#), ma che l'atto costitutivo preveda la possibilità di **applicare le norme sulla Srl**. Inoltre, al superamento dei citati limiti, occorre tempestivamente **mutare modello e valutare le conseguenze sull'organo di controllo già nominato**. Inoltre, occorre accertarsi anche che **l'atto costitutivo preveda la possibilità dell'organo monocratico**.